



ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
DI BOLOGNA



Prot. n. 1238/GP/pm

Bologna, 19 giugno 2014

Al Presidente del Comitato Centrale
FNOMCeO
Dott. Sen. Amedeo Bianco

E p.c.

Ai Presidenti degli Ordini dei Medici
Chirurghi
e Odontoiatri D'Italia

Ai componenti il Consiglio Direttivo
Dell'Ordine di Bologna

Loro Sedi

OGGETTO: Parere pro-veritate su obbligo del registro unico delle fatture presso le pubbliche
amministrazioni – applicabilità agli Ordini professionali.

Gentile Presidente,

mi prego allegare un parere difforme dalla Sua comunicazione n. 63/2014 relativo al presunto
obbligo in oggetto.

Dal parere allegato appare evidente “ *l'inapplicabilità agli Ordini degli adempimenti di cui all'art.
42 D.L. 66/2014*”.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giancarlo Pizza)

STUDIO LEGALE
AVV. ALBERTO SANTOLI
40137 BOLOGNA - VIA GIUSEPPE MAZZINI, 53/2
TEL 051/397857 - FAX 051/4296669
studiosantolibo@gmail.com

Avv. Alberto Santoli
Patrocinante in Cassazione
Avv. Maria Dal Pian
Avv. Fabrizia Soriano
Dott.ssa Barbara Tissino

Spett.le
**ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI
ED ODONTOIATRI
BOLOGNA**

Parere pro-veritate

Obbligo della tenuta del registro unico delle fatture presso le pubbliche amministrazioni – applicabilità agli Ordini professionali

Con propria comunicazione n. 63/2014 la FNOMCeO ha preso posizione in relazione all'applicabilità o meno agli Ordini della "tenuta del registro fatture presso le pubbliche amministrazioni" secondo modalità e previsioni attuative previste dall'art 42 del Decreto Legge n. 66/2014.

Detta nota interpretativa si limita semplicemente a sottolineare quel riferimento alle pubbliche amministrazioni operato dall'art. 42, così come genericamente quanto generalisticamente definite dal richiamato art. 1 comma 2 del D. Lvo n. 165/2001 individuandolo come elemento per il quale "sembrerebbe potersi ritenere che la disposizione citata trovi piena applicazione agli Ordini professionali".

Non può non notarsi come l'uso del condizionale ("sembrerebbe") rivesta carattere condivisibilmente probabilistico prudenziale e non costituisca né rappresenti quella certezza dispositiva che avrebbe potuto esprimersi in un semplice "si applica anche agli Ordini professionali".

Il quesito di fondo posto da vari Ordini non trova pertanto un reale riscontro in termini di certezza applicativa, né, peraltro, può essere altrimenti se ben si considera l'intero quadro normativo di riferimento al di là dell'extrapolazione di un articolo isolatamente considerato.

Non può infatti affermarsi la certa sussistenza di un obbligo sulla base di una semplice correlazione operata da un articolo, omettendo di considerare nel suo complesso i termini del testo legislativo in cui la disposizione normativa dell'art. 42 è contenuta, la definizione degli obiettivi, il contesto applicativo e lo stesso campo di attività in cui quegli "obblighi" andrebbero ad incidere.

La considerazione di detti ultimi elementi appaiono in realtà determinanti per definire l'ambito sia oggettivo che soggettivo di applicabilità della legge e delle disposizioni in

essa contenute e del sistema normativo al quale è correlazionata in termini di sviluppo specificativo ed attuativo.

Da questo punto di vista non può sfuggire come il Decreto Legge 66/2014 risulta finalizzato al controllo, alla razionalizzazione ed al monitoraggio della spesa pubblica, al conseguimento di un risparmio di gestione e costi per l'Amministrazione centrale e locale ed all'approntamento di strumenti che – in linea e raccordo con altri pregressi interventi legislativi – sono volti a disciplinare sia la liquidazione e la liquidabilità dei crediti vantati nei confronti dello Stato che prevenire, per il futuro, i ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

È chiaro che gli Ordini professionali non rientrano nel novero di quelle Pubbliche Amministrazioni che incidono sul bilancio o che siano inserite nel conto economico consolidato dello Stato, per essere Enti Pubblici non economici che si autofinanziano con i soli contributi economici degli iscritti e per essere dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria riconosciuta *ex lege*.

È peraltro parimenti notorio che gli Ordini professionali per questo ed in virtù di questo, non sono soggetti al controllo contabile della Corte dei Conti, non beneficiando di alcuna contribuzione pubblica nella gestione dell'ente.

Così è che il parametro valutativo circa l'applicabilità o meno dell'art. 42 D.L. 66/2014 "*agli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali*" va considerato nel citato contesto di un impianto legislativo volto alla razionalizzazione della spesa pubblica e per tale rivolto ad Enti della P.A. che risultano incidenti – sia come spesa che come risparmio di spesa - nel bilancio e nel conto economico dello Stato,

Il criterio di individuazione delle Pubbliche Amministrazioni di riferimento potrà e dovrà pertanto essere non tanto ed unicamente quello puramente "*soggettivo*" (ente pubblico *tout-court*) dovendosi bensì anche ed ulteriormente considerare quello "*oggettivo*" riferito alle risorse finanziarie impiegate e fruite dall'Ente, che è poi, in definitiva, il medesimo discrimine valutativo che identifica competenza e giurisdizione di controllo contabile della Corte dei Conti.

L'assenza di controllo contabile da parte della Corte dei Conti è peraltro indice incontestato ed incontestabile del *non-sense* circa l'applicabilità anche agli Ordini professionali di una disposizione recante misure dirette al monitoraggio dei debiti della pubblica amministrazione.

Risulta pertanto, a parere di chi scrive, e sulla base delle sovraesposte considerazioni, che quel condizionale probabilistico ("*sembrerebbe potersi ritenere che la disposizione citata trovi piena applicazione agli Ordini professionali*") prudentemente usato dalla nota n. 63/2014 FNOMCeO, possa fondatamente convertirsi in un preciso indicativo opposto circa *l'inapplicabilità agli Ordini degli adempimenti di cui all'art. 42 D.L. 66/2014.*

A disposizione per qualsivoglia chiarimento ritenuto utile e necessario.

Cordiali saluti

Avv. Alberto Santoli

